

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 21.01.2014 per subingresso e variante della concessione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1613 del 18.06.2013, di derivazione d'acqua da sorgente in Comune di Rassa. Pratica n. 1148. Assenso.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

*Determina*

- 1) Di trasferire, salvo i diritti di terzi, al Consorzio Alpe Pizzo con sede legale in località Alpe Pizzo del Comune di Piode (C.Fisc. 91016520024), la concessione di derivazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1613 del 18.06.2013.
- 2) Di accogliere la richiesta di variante di cui all'istanza in data 21.01.2014 del Consorzio Alpe Pizzo e consistente:
  - a) nell'ubicazione della sorgente che, diversamente da quanto indicato nel precedente provvedimento, risulta in Comune di Rassa e non in Comune di Piode;
  - b) nel periodo dell'uso che avverrà per massimo tre mesi (luglio-settembre) e non per tutto l'anno;
  - c) nella modifica della portata che verrà ridotta ad un valore di l/s 0,1 massimi e medi, corrispondenti ad un volume annuo di mc. 3154;
  - d) nell'aggiungere all'uso potabile anche quello zootecnico così come richiesto a suo tempo dal Consorzio Alpe Pizzo con l'originaria istanza del 10.08.2000 poi accolta con determinazione dirigenziale n. 35376 del 10.10.2002.
- 3) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.04.2014, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; tale disciplinare sostituirà in toto quello approvato con la precedente determinazione dirigenziale n. 1613 del 18.06.2013.
- 4) Di stabilire che a seguito della variante la concessione riguarderà ora una derivazione d'acqua da una sorgente ubicata in Comune di Rassa con prelievo di l/s 0,1 massimi e medi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 3154 d'acqua da utilizzare per scopo potabile-zootecnico
- 5) Di stabilire che la concessione di che trattasi manterrà la stessa scadenza di quella di cui alla determinazione dirigenziale n. 1613 del 18.06.2013 e precisamente il 17.06.2043, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel nuovo disciplinare.
- 6) Di stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto a) del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R e s.m.i. la derivazione oggetto del presente provvedimento sarà esentata dal pagamento del relativo canone in quanto l'uso è esercitato in un alpeggio come risulta anche dalla dichiarazione in data 18.02.2014; tale esenzione decorrerà dall'anno successivo alla data del presente provvedimento
- 7) Di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

FIRMATO: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Art. – 7 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Omissis

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis